



DETERMINAZIONE N. 4/CT

DEL 12-03-2021

REGISTRO GENERALE N. 167

SETTORE:

Amministrativo – Vicesegretario Generale

SERVIZIO:

Beni e Attività Culturali, Turismo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Usai Simonetta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ruggeri Sara

Oggetto:

Appalto Servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali e dell'archivio storico comunale. Modifica contratto e impegno di spesa. CIG 7591870151

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del Sindaco che conferisce l'incarico di Direzione e Posizione Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il decreto sindacale n. 22 del 30.12.2020 che conferisce l'incarico di Direzione e Posizione Organizzativa del Settore Amministrativo - Vice Segretario alla Dr.ssa Simonetta Usai;
- l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 del T.U.E.L. recante "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese";
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Vista

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per il triennio 2021-2023;

Richiamati

i seguenti atti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 13/04/2018 "Appalto Servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali e dell'archivio storico comunale. Indirizzi";
- la Determinazione n. 42/CT del 10/08/2018 (reg. gen. 647) avente ad oggetto "Appalto Servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali e dell'archivio storico comunale. Determina a contrarre. CIG: 7591870151", con la quale si avviava la procedura di gara in oggetto da svolgersi mediante RDO aperta a tutti su SardegnaCAT e si approvavano gli atti di gara;
- il bando di gara, pubblicato nel sito dell'ANAC, nell'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Albo Pretorio dell'Ente, sul Profilo del committente www.comune.guspini.su.it, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, nella piattaforma SardegnaCAT;
- la Determinazione n. 52/CT del 08/10/2018 (reg. gen. 784) avente ad oggetto "Appalto Servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali e dell'archivio storico comunale. CIG: 7591870151. Aggiudicazione efficace." con la quale si conferiva efficacia all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al Servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali e dell'archivio storico comunale. CIG: 7591870151 a favore della Ditta Società Coop. Lugori s.c.ar.l., partita I.V.A. 01328880917: importo di aggiudicazione: € 43.455,00 IVA esclusa per 12 mesi (€ 33.000,00 entrate previste biglietti oltre a € 10.455 corrisposto direttamente dalla S.A.);
- la Determinazione 26/CT del 11.09.2019 (reg. gen. 758) si stabiliva di avvalersi dell'opportunità, contemplata dall'art. 9 del contratto d'appalto nonché dall'Art. 6 del Bando di gara, della prosecuzione per ulteriori 12 mesi del servizio in oggetto indicato, da parte Ditta Lugori scarl CIG. 7591870151;

Dato atto che

- la naturale conclusione dell'appalto sarebbe dovuta avvenire in data 31.10.2020;
- durante l'anno 2020, a seguito dell'epidemia e in esecuzione delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19, il RUP ha provveduto a sospendere l'esecuzione dello stesso nei seguenti periodi:
 1. dal 1 aprile 2020 al 31 maggio 2020;
 2. dal 1 dicembre 2020 al 14 febbraio 2021;
- a seguito della ripresa dell'esecuzione del servizio l'appalto avrà conclusione in data 14 marzo 2021 (a conclusione dei 12 mesi previsti dal contratto);

Atteso che

- Il D. Lgs. 50/2016 Art. 106 c. 11 recita *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;
- Il Bando di Gara sopra richiamato recitava all'Art. 6 Durata dell'appalto *"Restano salve le disposizioni di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 circa la possibilità di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto e per il tempo individuato nel contratto come proroga dello stesso, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;
- il Contratto d'Appalto stipulato in data 09.10.2019 nel quale all'Art. 9 comma 3 si fa chiaro riferimento alla possibilità di proroga;

Atteso che

- L'attuale situazione, dovuta all'emergenza COVID-19, è caratterizzata da totale incertezza nel futuro e in particolare nella possibilità che gli istituti della cultura, come quelli oggetto dell'appalto possano continuare ad essere fruibili con continuità, considerato che, allo stato attuale, un

incremento dei contagi determinerebbe il passaggio della Sardegna all'area "Arancione" con conseguente chiusura; la situazione potrebbe variare da una settimana all'altra, così come avvenuto nelle scorse settimane, causando non pochi problemi gestionali;

- Si sta procedendo alla definizione di una nuova procedura di gara che tenga conto, necessariamente, delle variabili COVID-19 e dunque delle diverse modalità di gestione/fruizione dei siti culturali che abbiamo dovuto conoscere e affrontare nei mesi scorsi;
- Il Comune di Guspini da anni ha investito notevoli risorse per la valorizzazione e la fruizione della Miniera di Montevecchio raggiungendo solo dopo anni di lavoro una solida base in termini di appetibilità turistica del compendio. Sebbene la possibilità di aprire al pubblico sia limitata nel numero dei giorni e nella cadenza (l'apertura infrasettimanale penalizza certamente i risultati) la chiusura in attesa di tempi migliori avrebbe ricadute negative molto pesanti sulle presenze future. L'assenza del prodotto Montevecchio dal mercato turistico apre infatti le porte da un lato all'inserimento di nuovi competitor e dall'altro alla disaffezione di partner e visitatori. Essere presenti seppure in maniera limitata permette di mantenere il proprio posizionamento e dare continuità e solidità alle relazioni già in essere che una chiusura nel momento in cui altre realtà sono operative risulta quindi oltremodo dannoso.

Richiamata

la Nota prot. 2163/2021 con la quale la Ditta Lugori scarl si obbligava al rispetto delle condizioni di cui al succitato contratto per ulteriori 6 mesi e contestualmente dichiarava il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia e dal Bando di gara;

Atteso che

l'importo per 6 mesi è pari a Euro 23.527,50 IVA esclusa (€ 18.300,00 entrate stimate dei biglietti oltre a € 5.227,50 corrisposto direttamente dalla S.A.);

Ritenuto

- per le ragioni di cui sopra, di avvalersi dell'opportunità, contemplata dall'art. 9 del contratto d'appalto nonché dall'Art. 6 del Bando di gara, di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per il

periodo di 6 (sei) mesi del servizio in oggetto indicato, da parte Ditta
Lugori scarl CIG. 7591870151;

Dato atto che

sia il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale del presente atto che il soggetto che lo propone quale responsabile del Procedimento, non incorrono nell'assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconfiribilità ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

Visti

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2020;
- il punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);

i quali nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:

- a. possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- b. sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- c. sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- d. nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Dato atto

che la spesa in oggetto:

- non è soggetta al limite dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visti

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;

Tenuto conto

che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quanto l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

Ritenuto

di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto

che le apposite dotazioni sono previste nel capitolo:
1478.20 (Gestione e funzionamento sistema museale comunale e archivi);

Visti

- Il D.lgs. 50/2016
- Il D.lgs. 267/2000
- Il D.lgs. 165/2001, in particolare l'art. 53, comma 16-ter
- La legge 190/2012 e in particolare l'art. 1, comma 32
- Lo Statuto comunale
- Il vigente Regolamento di contabilità
- Il Bilancio per l'esercizio in corso;
- il Piano Esecutivo di Gestione

DETERMINA

Per quanto in premessa

Di modificare

La durata del contratto Reg 057 del 09/10/2019 estendendola per ulteriori 6 (sei) mesi, ex Art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016, nelle more della definizione di una nuova gara per l'affidamento del Servizio;

Di avvalersi

Pertanto dell'opportunità, contemplata dall'art. 9 del contratto d'appalto nonché dall'Art. 6 del Bando di gara, di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per il periodo di 6 (sei) mesi del servizio in oggetto indicato, da parte Ditta Lugori scarl CIG. 7591870151;

Di dare atto che

- l'importo per 6 mesi è pari a Euro 23.527,50 IVA esclusa (€ 18.300,00 entrate stimate dei biglietti oltre a € 5.227,50 corrisposto direttamente dalla S.A.);
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza di cui all'Art. 29 del D. Lgs 50/2016;

Di impegnare

ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 la seguente spesa:

- Codifica di bilancio: 05.02-1.03.02.15.999
 - Cap. / Art.: 1478/20;
 - CIG: 7591870151;
 - CUP: -;
 - Creditore: Società Coop. Lugori s.c.ar.l., partita I.V.A. 01328880917, Via San Giorgio n. 175, Seui (OG);
 - Causale della spesa: Servizio integrato di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali e dell'Archivio storico comunale;
 - Fonte finanziamento: Fondi di Bilancio
 - Spesa complessiva: € 6.377,55

Di dare atto

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e smi il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Di imputare

la spesa complessiva di cui sopra, pari a € 6.377,55, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, nel seguente modo;

- Cap. / Art.: 1478/20;
 - Esercizio: 2021;
 - Importo: € 6.377,55

Di accertare

ai sensi dell’articolo 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

- Cap. / Art.: 1478.20;
 - Importo: € 6.377,55;
 - Data scadenza pagamento: 31/12/2021

Di accertare

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto

che il responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è la Dott.ssa Sara Ruggeri;

Di trasmettere

la presente determinazione al Responsabile del settore Risorse Finanziarie per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Simonetta Usai
(Firmato digitalmente)

AI SENSI DEL D.Lgs 07 MARZO 2005, N°82 – ART. 23 COMMA 1, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA ANALOGICA COMPOSTA DA N. 3 PAGINE, È CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE.

Il Pubblico Ufficiale Autorizzato